

Prot. 926 del 02/02/2026



PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

OGGETTO: Risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato del Sig. Fausto C. ...*omissis*..., profilo Collaboratore Scolastico, a seguito dell'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 75 e 76;

VISTI gli artt. 1418, 1421 e 1422 del codice civile italiano;

VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. n. MCIC834002.0006959 stipulato in data 01.09.2022 con il Sig. Fausto C., ...*omissis*..., in servizio presso questa istituzione scolastica con il profilo di Collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2022, il quale prevede espressamente che: *"il rapporto di lavoro di cui al presente contratto   regolato dal vigente Contratto collettivo nazionale del Comparto scuola e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo"*;

VISTO l'art. 44 comma 7 del CCNL 29/11/2007, tutt'ora vigente, il quale prevede quale clausola di risoluzione l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

ACCERTATO che il dipendente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/200, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. e/o nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 (c.d. graduatorie dei 24 mesi), il possesso del diploma di qualifica triennale di Operatore dei Servizi Turistici – Sala Bar, conseguito in data 12.06.2013 presso il Centro Studi Sannitico di Durazzano, con votazione di 100/100;

ACCERTATO che tale titolo di studio   risultato falso, come da esiti degli atti di indagine compiuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e dal G.I.P. presso il medesimo Tribunale;

RILEVATO che il venir meno del titolo di studio configura una mancanza dei requisiti di accesso al pubblico impiego la quale comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e l'impossibilit  di prosecuzione del rapporto di lavoro;

ATTESO CHE il venir meno dell'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto costituisce motivo di risoluzione del contratto di lavoro ex art 24 comma 7 del CCNL 2007;

VISTA la nota dell'U.S.T. di Macerata – Ufficio V – prot. n. 284 del 26.01.2026, con la quale:

- è stata disposta l'esclusione del Sig. Fausto C. dalla graduatoria provinciale permanente (c.d. dei 24 mesi) della provincia di Macerata predisposta per l'a.s. 2021/2022;
- è stato disposto l'annullamento, in autotutela, della proposta di assunzione a tempo indeterminato prot. n. AOOUSPMC.0003751 del 23.08.2022;
- il D.S. è stato invitato a procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro;
- è stata rilevata la non riconoscibilità, ai fini giuridici, dei servizi dichiarati, in quanto prestati a seguito di inserimento in graduatorie fondate su titolo di accesso non valido;

PRESO ATTO che, in attuazione della nota dell'U.S.R. Marche prot. n. AOODRMA.0036945 del 23.12.2025, le istituzioni scolastiche presso cui il Sig. Fausto C. ha prestato servizio nei trienni 2017–2020 e 2021–2024 hanno emanato decreti di riconoscimento dei servizi ai soli fini economici e non giuridici;

RITENUTA la suddetta nota dell'U.S.T. di Macerata valida quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990;

PRESO ATTO dell'avvenuta notifica brevi manu della nota dell'U.S.T. di Macerata prot. n. 284 del 26.01.2026 al Sig. Fausto C. in data 27.01.2026;

CONSIDERATO che il rapporto di lavoro risulta pertanto instaurato in assenza di un requisito essenziale previsto dalla normativa vigente;

DECRETA

Art. 1 – Risoluzione del contratto

È disposta la **risoluzione del contratto di lavoro** a tempo indeterminato del Sig. Fausto C. ...*omissis*..., **profilo Collaboratore Scolastico, con effetto immediato a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento**, a seguito dell'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto disposta con nota dell'U.S.T. di Macerata – Ufficio V – prot. n. 284 del 26.01.2026.

Il servizio prestato deve considerarsi valido ai soli fini economici e non giuridici.

Art. 2 – Decadenza dai benefici

Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato decade da tutti i benefici eventualmente conseguiti in virtù di quanto esposto all'art. 1 del presente provvedimento.

Art. 3 – Comunicazioni e adempimenti

Il presente provvedimento è notificato all'interessato/a ed è trasmesso agli uffici competenti per gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli contabili e amministrativi.

Art. 4 – Tutela giurisdizionale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 63 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rita Fazio

firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

